

proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.

- 14) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 tramite versamento virtuale tramite F24**

IL CONCESSIONARIO
Safety Total System Marine Group s.r.l.
Di Pretoro Francesca

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: stsmarinegroup@pec.it

Ancona, addì 30/06/2021

IL CONCESSIONARIO
Safety Total System Marine Group s.r.l.
Di Pretoro Francesca

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona
il <u>6/7/2021</u> al n° <u>1179/2</u> serie _____
con l'esazione di euro <u>314,00</u>
L'Ufficiale Rogante (<i>Avv. Matteo Paroli</i>)

N. 04-03 del registro

Concessioni - Anno 2021

N. 1819 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
X	VARIAZ. EX ART. 24 REG. COD. NAV.

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la licenza n. 04-3 del 09/03/2020, rep.1561, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 26/03/2020, al n.34, serie 1 e intestata alla ditta Safety Total System Group s.r.l. - C.F./P.IVA 02493570697, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 500,00 ed uno specchio acqueo di mq 10.000,00 situato nel Porto di Ortona e precisamente nei pressi del ciglio banchina Riva Nuova lato sud allo scopo di mantenere un'area di mq 500,00 di ciglio di banchina per l'installazione di attrezzatura al fine dello svolgimento di corsi teorico-pratici alla formazione di personale marittimo e portuale nonché di mq 10.000,00 (ml 80X125) di specchio acqueo, prospiciente l'area di cui sopra, per svolgere esercitazioni pratiche in ambito portuale per corso MAM "marittimi abilitati per mezzi di salvataggio", con scadenza naturale al 31/12/2020, prorogata ex lege di un anno fino al 31/12/2021, ai sensi dell'art 199 comma 3 lett.b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77;
Vista l'istanza presentata dalla Ditta Safety Total System Group s.r.l. - C.F. / P.IVA 02493570697 avente sede legale in Ortona (CH), C.da Alboreto Zona Industriale, legalmente rappresentata dalla sig.ra Di Pretoro Francesca (C.F.DPRFNC77E58G141U), assunta al prot. n. ARR 12972 del 12/11/2020, di variazione del contenuto della concessione n. 04-3 del 09/03/2020, rep. 1561 ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav. ai fini del posizionamento, all'interno dell'area in concessione, di opere amovibili per il miglioramento dei corsi di formazione effettuati nell'area medesima.
Vista la nota PAR-007675-20_11_2020 di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 Legge 241/90, volto al rilascio del presente titolo suppletivo;
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise acquisita al prot. n. ARR-13684 del 25/11/2020
Visti i pareri favorevoli espressi dalla Capitaneria di Porto di Ortona acquisiti al prot. n. ARR-013670 del 24/11/2020 e ARR-014889 del 18/12/2020;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Comune di Ortona in data 04/01/2021 (PA-32-20) acquisito a prot. ARR-3798- del 19/03/2021, che ha prescritto, in ogni caso, l'obbligo di rimozione delle opere amovibili entro 120 giorni dall'inizio dell'allestimento, con onere di comunicazione all'Amministrazione comunale dell'avvio dei lavori
Vista la pubblicazione dell'istanza avvenuta in data 15/02/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg.Cod.Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ortona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di variazione ex art. 24 Reg.Cod.Nav. di cui sopra, acquisita al prot.ARR-3333 dell'11/03/2021;
Vista l'autorizzazione prot. 11188/RU del 15/03/2021 rilasciata dall'Agenzia delle Dogane ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 08/11/1990 n. 374 acquisita a prot. ARR-003798 del 19/03/2021;
Vista la delibera n. 6 in data 30/03/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett.f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87, del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 05/01/2021 PR_CHUTG_Ingresso_0101490_20201231 assunta al prot. n. ARR 79 del 05/01/2021, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista la nota PAR 2881 del 16/04/2021 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha trasmesso l'atto di accertamento n. 04-2/21 del 16/04/2021 relativo al canone di importo pari a €14.167,48 dovuto per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2021, determinato in relazione alla concessione 04-3/2020 rilasciata il 09/03/2020, rep. 1561, nonché in relazione alla presente concessione suppletiva;
Visto l'atto di sottomissione rep. 1803 del 09/06/2021 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona in data 15/06/2021 al n. 961 serie 1 con cui, ad istanza della società Safety Total System Marine Group s.r.l., l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha concesso la dilazione del pagamento del canone concessorio in sei rate, con prima scadenza al 30/06/2021, per la complessiva somma di €14.322,74, dovuta a titolo di canone demaniale marittimo anno 2021, comprensiva di €155,26 a titolo di interessi dilatori maturati e calcolati ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio e salvo conguaglio.

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento, in data 01/06/2021, della prima rata di dilazione, con scadenza 30/06/2021, acquisita a prot. ARR 7354 del 31/05/2021;

Vista la polizza fidejussoria n. 3817015904043, emessa dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. in data 31/03/2020, di importo pari ad € 30.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione dell'area demaniale di che trattasi, e avente scadenza 31/12/2021;

Vista la polizza assicurativa n. 163818942 emessa dalla Società UnipolSai – Agenzia di Ortona Lanciano in data 26/06/2019, per un importo assicurato RCT-RCO di € 2.000.000,00 unico, con scadenza il 29/09/2021, con impegno al rinnovo della polizza, prodotto dal concessionario e acquisito a prot. ARR-005292- 19_04_2021;

Vista la polizza assicurativa n. 1/39345/99/163820029, con scadenza 26/06/2023, emessa da UnipolSai - Agenzia di Ortona - Lanciano in data 26/06/2019 per un importo assicurato di € 100.000,00 per rischi incendio, fulmine e scoppio ed €500.000,00 per partita "Ricorso terzi";

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

Alla Ditta **Safety Total System Group s.r.l.** codice fiscale e partita iva **02493570697** la variazione al contenuto della licenza n. **04-3 del 09/03/2020, rep. 1561, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 26/03/2020, al n.34, serie 1** - allo scopo di **posizionare sull'area asservita oggetto della concessione principale, una serie di opere amovibili per il miglioramento dei corsi di formazione effettuati nell'area medesima, in particolare:**

- **N. 1(uno) container logistico delle dimensioni di mt 6,00 x mt 2,40 x h 2,40.**-----
- **N. 1 (uno) container spogliatoio delle dimensioni di mt 6,00 x mt 2,40 x h 2,40.**-----
- **Interposta tettoia (fra i suddetti container) con copertura in lamiera e n. 4 pilastri in ferro zincato preverniciato, ancorati a terra mediante piastra avvitata.**-----
- **n. 1(uno) bagno tipo Sebach.**-----
- **Generatore elettrico a gasolio con quadro elettrico.**-----
- **Impianto elettrico in canaletta per l'alimentazione delle gru.**-----
- **Recinzione area in concessione con basamento tipo new jersey con sovrastanti pannelli modulari a maglie in ferro per complessivi mt 2,00.**-----
- **Installazione porta di accesso tipo cantiere della larghezza di ml 3,00.**-----

Il tutto come da planimetria allegata.-----

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con scadenza naturale in data 31/12/2020, **prorogata ex lege al 31/12/2021**, ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità

di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario si impegna a rimuovere le opere amovibili oggetto della presente licenza suppletiva entro 120 (centoventi) giorni dall'inizio dell'allestimento, con obbligo di comunicazione all'Amministrazione comunale di Ortona, ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lettera e bis) del D.P.R. 380/01 e dell'Allegato A, punto A-16, dell'Art. 2 comma 1 D.P.R. 13/02/2017 n. 31, così come espressamente previsto dalla stessa con il parere rilasciato con nota prot. PA 32-20 del 04/01/2021, acquisita a prot. ARR.000024-04_01_2021, che il Concessionario dichiara di detenere e conoscere.
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e nella licenza licenza n. 04-3 del 09/03/2020, rep. 1561, che dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 12) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal